

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI DI CARATTERE ECONOMICO, FINALIZZATI AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALL'INCLUSIONE SOCIALE, A FAVORE DEL SINGOLO E DEL NUCLEO FAMILIARE.

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, la segnalazione, l'accesso e l'attribuzione di interventi sociali di carattere economico (di seguito chiamati interventi) finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale.

Tale regolamentazione è unitaria per i 9 Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano, cioè Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi.

ART. 2 - PRINCIPI

I Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano assicurano il diritto dei cittadini e delle famiglie ad interventi volti a contrastare le povertà e a restituire ad ogni cittadino la piena dignità e la capacità di condurre una vita autonoma, e là dove sia necessario, accedere a servizi di semi- residenzialità e di residenzialità protetta.

I Comuni promuovono l'autodeterminazione, l'inserimento sociale e le pari opportunità della persona e del nucleo familiare, in coerenza con gli artt. 2,3,38 della Costituzione e secondo quanto previsto dagli artt. 1,2 c.1,c.2,c.3,c.4, 22 e 23 della L. 328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Il sistema di interventi e servizi sociali, compresi quelli di risposta ai soggetti in condizioni di povertà e limitato reddito, ha carattere di universalità e di inclusione sociale.

Secondo i principi di politica sociale adottati dai Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano:

- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è programmato e realizzato a favore di tutti i cittadini dei 9 Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano.
- Nel rapporto con i cittadini il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono garantiscono uguaglianza ed equità nell'accesso ai servizi e nell'erogazione di prestazioni.

Questo significa che, a parità di esigenze, i servizi sono assicurati in modo eguale a tutti i cittadini, senza distinzioni di genere, età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, differenti abilità.

Di fronte all'esigenza di fornire garanzie e servizi a quei cittadini che versano in situazioni di particolare fragilità sociale o socio-sanitaria viene assicurata priorità nell'accesso ai servizi secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della L.328/2000¹, e sostegno sociale alla richiesta ed alla scelta fra servizi e prestazioni disponibili.

Gli interventi di cui al presente regolamento vengono erogati in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle risorse disponibili ed annualmente assegnate dai bilanci di previsione di ogni Comune componente il Distretto Sociale Sud Est Milano.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il criterio di accesso alle prestazioni e agli interventi oggetto del presente regolamento è il "bisogno". La personalizzazione degli interventi si basa sulla diversità dei bisogni secondo il principio dell'universalismo selettivo.

ART. 3 - FINALITA'

Gli interventi tendono in via generale al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia, e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

La realizzazione di tale obiettivo si attua attraverso lo strumento del progetto personalizzato, condiviso con il cittadino e/o il nucleo familiare e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, elaborato dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del destinatario, in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio.

ART. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente regolamento:

- a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U.E., residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano;
- b) I cittadini stranieri, residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni

¹ "3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali."

legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Possono inoltre essere supportati, attraverso misure di prima assistenza, coloro che risultino temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazione di bisogno economico tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi ed interventi del Comune o dello Stato di appartenenza, verificata e perseguita la possibilità di rivalersi sull'Ente titolare dell'intervento.

ART. 5 – DEFINIZIONI

Il presente regolamento identifica le forme di povertà e di rischio di esclusione sociale come **povertà assoluta e povertà relativa**.

- **Povertà assoluta:** impossibilità economica del singolo o del nucleo familiare a soddisfare i bisogni essenziali del vivere quotidiano, secondo il limite di Indicatore Situazione Economica Equivalente annualmente indicato dall'ISTAT.
- **Povertà relativa:** situazione economica del singolo o del nucleo familiare con possibilità di consumo ed acquisto inferiore a meno della metà del consumo medio pro capite annuo del Paese, secondo l'indicatore di povertà relativa annualmente indicato dall'ISTAT.

Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)

E' l'indicatore di capacità economica stabilito dalla norma nazionale per l'accesso a servizi e prestazioni .

L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. 130/00 e dall'art. 1 bis del DPCM 221/99 ccm DPCM 242/01.

Ai fini ISEE ciascun cittadino può appartenere a un solo nucleo familiare; fanno parte di tale nucleo familiare i componenti la famiglia anagrafica ed i soggetti fiscalmente a carico.

Servizio Sociale Professionale:

Il Servizio Sociale Professionale rappresenta uno dei livelli essenziali sanciti dall'art. 22 della Legge n° 328 del 18 ottobre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il Servizio Sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. La figura professionale che esercita il Servizio Sociale Professionale è quella dell'**Assistente Sociale**, che è presente in ognuno dei servizi sociali offerti dal Distretto.

Principi fondanti del Servizio Sociale Professionale sono: la personalizzazione degli interventi, la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione, l'astensione dal giudizio, l'informazione e la partecipazione attiva al processo professionale da parte degli utenti, la riservatezza ed il segreto professionale.

L'istruttoria degli interventi garantiti ai sensi del presente regolamento è competenza del Servizio Sociale Professionale.

Stato di bisogno: si intende per stato di bisogno la condizione personale e/o familiare di rischio di esclusione sociale, determinata da carenza reddituale, a fronte di una ridotta capacità di autonomo superamento delle difficoltà connesse; tale ridotta capacità discende da carenza di risorse personali, familiari, relazionali, lavorative, da gravi problematiche socio-sanitarie o da necessità di accudimento familiare.

Progetto personalizzato: si intende per progetto personalizzato un documento stilato dall'Assistente Sociale, che contenga: la richiesta espressa dal cittadino, lo stato di bisogno valutato dal Servizio Sociale Professionale, le strategie d'intervento per il superamento dello stato di bisogno, le modalità e la durata del progetto.

ART. 6 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

- a. Interventi a sostegno del reddito per bisogni primari o di inclusione sociale, collegati al Progetto Individualizzato di cui all'art. 3;
- b. Interventi economici per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;
- c. Integrazione del reddito per l'inserimento in strutture residenziali, a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- d. Integrazione del reddito per l'inserimento in strutture semi-residenziali, a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, laddove non già regolati come servizi a domanda individuale o da specifici regolamenti comunali e/o distrettuali;
- e. Misure di prima assistenza consistenti nell'orientamento alla soddisfazione dei bisogni alimentari e di sopravvivenza, con riferimento ai destinatari di cui all'art. 4 comma 2 .

I Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano possono, sia in forma associata, che con propri atti, introdurre interventi ulteriori a carattere sperimentale, integrativi di quanto previsto con il presente regolamento, con le medesime finalità di inclusione sociale e contrasto a differenti forme di povertà.

CAPO II : PROCEDURE PER LA RICHIESTA E PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono richiesti , di norma, dal singolo cittadino per sé o dai componenti la famiglia anagrafica. Tale possibilità è altresì prevista per familiari ed affini, qualora non conviventi con il/i soggetti possibili beneficiari.

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile c/o il Segretariato Sociale del Comune di residenza, è da presentare presso il Servizio di Protocollo Generale del Comune stesso.

Tale istanza deve necessariamente essere corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8.

I termini del procedimento di concessione o diniego degli interventi di cui all'art. 6 decorrono dal rilascio di dichiarazione di completezza della istanza, redatta in duplice copia a cura del Servizio Sociale Professionale.

Possono inoltre segnalare la sussistenza di uno stato di bisogno direttamente al segretariato sociale:

- cittadino
- altri uffici e servizi dell'Ente o del Distretto Sociale
- Servizio territoriali, socio-sanitari, specialistici, istituzioni scolastiche
- Servizi o strutture di accoglienza residenziale
- Operanti di ordine pubblico

I Comuni che compongono il Distretto Sociale possono procedere d'ufficio nell'avvio del procedimento in caso di assoluta inesistenza o irreperibilità della rete familiare, o di impossibilità dell'interessato a proporre istanza, a ragione di elevata fragilità sociale.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

I procedimenti connessi all'erogazione degli interventi di cui all'art. 6 del presente regolamento hanno natura differita rispetto alla presentazione della relativa istanza.

E' richiesta la presentazione all'Assistente Sociale di riferimento della documentazione utile al fine della valutazione di cui al capo III, art. 15 e capo IV, art. 19.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

L'istruttoria degli interventi oggetto del presente regolamento è garantita dal Servizio Sociale Professionale di ogni Comune componente il Distretto Sociale.

L'Assistente Sociale, cui viene assegnata la singola richiesta d'intervento, elabora un progetto mirato, personalizzato nonché condiviso con il richiedente, utilizzando gli strumenti professionali propri del Servizio Sociale Professionale: colloqui, visite domiciliari, strumenti di valutazione, relazioni sociali, ecc.

L'Assistente Sociale, dopo aver predisposto il progetto e la relazione sociale, li sottopone per presa visione al proprio Responsabile di Servizio, di seguito procede alla presentazione del progetto stesso al /ai richiedente/i che dovrà/nno sottoscriverlo assumendosi la responsabilità su quanto concordato.

L'ufficio preposto provvederà a dare risposta scritta al richiedente in merito all'esito dell'istanza, secondo il termine di 60 giorni, come al successivo art. 12.

ART. 10 – EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine dell'erogazione di un intervento di cui all'art. 6, viene determinata la sussistenza dello stato di bisogno attraverso la verifica dei seguenti elementi:

1. valore ISEE del richiedente inferiore alla soglia di povertà assoluta, consistente – alla data di adozione del presente regolamento e soggetto a modifiche come previsto all'art. 5 - in € 5.000 ISEE ;
2. insufficienza, al momento della presentazione della richiesta , del reddito del nucleo familiare in rapporto ai bisogni primari dei suoi componenti;
3. incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo a provvedere autonomamente ai bisogni primari , anche con il supporto della rete parentale o di solidarietà affettiva;

4. esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di esclusione sociale.

Per le situazioni di particolare complessità e fragilità socio-economica, che presentino valore ISEE superiore alla soglia sopra indicata, l'intervento economico potrà essere riconosciuto su proposta del Servizio Sociale Professionale e autorizzazione del Responsabile di Servizio o del Dirigente di Area.

ART. 11 – OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione e la sottoscrizione del progetto personalizzato;
- b) Comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio-economiche dichiarate al momento di presentazione dell'istanza;²

I Comuni, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, riducono o sospendono le prestazioni sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del/dei soggetto/i inadempiente.

ART. 12 – TEMPI

Richiamato quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, il Servizio Sociale Professionale è soggetto competente alla dichiarazione di completezza documentale dell'istanza e di conseguente avvio del procedimento. L'esito del procedimento verrà comunicato formalmente nei termini di 60 giorni, fatta salva la possibilità di sospensiva per procedere ad ulteriori approfondimenti.

ART. 13 – CONCORSO AGLI INTERVENTI DA PARTE DI FAMILIARI O ALTRI SOGGETTI SIGNIFICATIVI

Il Servizio Sociale Professionale, nel corso dell'istruttoria, contatterà ove sia possibile e opportuno, gli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., nonché eventuali altri soggetti significativi nella rete affettiva e sociale di prossimità, al fine di accertare un loro coinvolgimento nel progetto

assistenziale, ovvero, avendone questi i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere socio-economico avanzate dal/dai richiedente/i.

CAPO III: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

ART. 14 – AREE DI INTERVENTO

Vengono individuati come soggetti destinatari degli interventi previsti a sostegno dell'autonomia i nuclei familiari appartenenti alle seguenti aree:

1. FAMIGLIE CON MINORI: nuclei familiari, anche monoparentali, in condizioni di disagio, con responsabilità genitoriali verso soggetti minori d'età.
2. ADULTI IN DIFFICOLTA': famiglie, anche mononucleari, composte da soggetti con forte riduzione delle capacità personali e con difficoltà di inserimento sociale attivo e nel mercato del lavoro, che risultino totalmente privi di adeguate reti familiari o solidaristiche.
3. ANZIANI: famiglie, anche mononucleari, composti da persone con età superiore a 65 anni in condizioni di fragilità economica.
4. DISABILI: famiglie, anche mononucleari, con soggetti con riconosciuta disabilità psico-fisica e/o con responsabilità di cura verso soggetti gravemente non autosufficienti.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

E' richiesta la presentazione all'Assistente Sociale di riferimento della seguente documentazione utile al fine della valutazione:

- dichiarazione ISEE dell'interessato;
- dichiarazioni ISEE dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c., ove sia possibile e opportuno;
- buste paga relative all'ultimo trimestre dei componenti il nucleo familiare;
- certificato di pensione;
- documentazione di altri redditi non assoggettabili a ritenuta fiscale;
- autocertificazione dello stato di disoccupazione e delle ulteriori entrate utili alla sussistenza del nucleo;

- ricevute di pagamento di affitto, mutuo, spese condominiali, utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, ecc.), spese mediche, spese per il percorso scolastico obbligatorio di eventuali figli a carico del nucleo, spese per strutture residenziali o semiresidenziali per disabili o anziani;
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel rispetto della normativa vigente;
- segnalazione relativa ad altri benefici economici riconosciuti al nucleo familiare quali ad esempio assegni di cura, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari con tre o più figli minori, contributi per la casa ecc...;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché necessaria alla completa definizione del progetto di Servizio Sociale Prof.le.

ART. 16 – MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Il beneficio economico è riconosciuto mediante:

- a) erogazione monetaria diretta continuativa o una tantum
- b) erogazione indiretta mediante titoli sociali per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni
- c) pagamenti di fatture relative a servizi essenziali

Le erogazioni monetarie comunque intese possono prevedere, all'interno del progetto personalizzato e condiviso con il cittadino beneficiario, l'accordo di totale o parziale restituzione della somma concessa.

ART. 17 – DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento economico è considerato strumento sussidiario al progetto individuale, concordato col Servizio Sociale Professionale, e prevede la partecipazione attiva dei soggetti che inoltrano richiesta degli interventi di cui all'art. 6.

La finalità di detti interventi è il raggiungimento di totale autonomia del singolo o del nucleo familiare; gli interventi economici hanno quindi carattere temporaneo, salvo i casi in cui è accertata e valutata dal Servizio Sociale Professionale una situazione di cronicità o di disagio permanente non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario.

Gli interventi economici possono essere:

- di tipo ordinario, con un riconoscimento mensile. La durata massima dell'intervento economico, qualora non vi sia situazione di cronicità, come previsto nel precedente paragrafo, è di 1 anno rinnovabile per un'ulteriore annualità;

- di tipo straordinario. Si tratta di un intervento una tantum rivolto a coloro che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che incidono sulla capacità reddituale di chi chiede l'intervento.

L'erogazione degli interventi potrà essere interrotta in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da parte del Dirigente o Responsabile di Servizio, come specificato dagli art. 11 e 20 del presente regolamento.

CAPO IV: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI

ART. 18 – AREE DI INTERVENTO

Vengono individuati come soggetti destinatari degli interventi previsti dal presente capo anziani o disabili per i quali sia stata valutata, dal Servizio Sociale Professionale, l'impossibilità di permanere al domicilio nonché la necessità di un sostegno economico finalizzato all'integrazione della retta per l'inserimento in struttura residenziale, in assenza di risorse reddituali e patrimoniali adeguate.

Per particolari situazioni, il progetto definito con il Servizio Sociale Professionale può prevedere un sostegno economico anche in caso di inserimento temporaneo.

È altresì prevista la possibilità di valutare la richiesta di accesso al beneficio economico per anziani e disabili già inseriti in strutture residenziali.

L'inserimento è economicamente sostenuto per strutture autorizzate al funzionamento secondo le disposizioni regionali vigenti.

E' facoltà dei Comuni componenti il Distretto Sociale vincolare il richiedente ad agire sulle proprie proprietà mobiliari ed immobiliari per fronteggiare prioritariamente gli oneri socio-assistenziali connessi ad interventi di tipo residenziale.

ART. 19 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

E' richiesta la presentazione all'Assistente Sociale di riferimento della seguente documentazione utile al fine della valutazione:

- documentazione sanitaria e copia della certificazione dell'invalidità civile;
- dichiarazione ISEE dell'interessato e dei familiari obbligati per legge al mantenimento;
- certificato di pensione;
- documentazione di altri redditi non assoggettabili a ritenuta fiscale;
- documentazione degli oneri socio-assistenziali (retta) imposti dalla struttura residenziale;

- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare.

ART. 20 – MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

- a. Titoli sociali;
- b. Erogazione indiretta attraverso il pagamento di fatture, anche in quota parte, relative alle rette di ricovero, nei confronti di cittadini del tutto privi di sostegno familiare fino al 4° grado .

L'intervento economico viene riconosciuto mensilmente.

Il progetto viene monitorato periodicamente e può essere modificato qualora si verificano cambiamenti sostanziali.

ART. 21 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO

La richiesta degli interventi sociali finalizzati all'inserimento in strutture residenziali avviene attraverso l'accesso al Segretariato Sociale, presente in ognuno dei Comuni del Distretto Sociale, da parte dei soggetti di cui all'art.7.

L'istanza dovrà essere inoltrata secondo le procedure di cui agli art.li 7, 8, 9.

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 – CONTROLLI

Per gli interventi previsti all'interno del presente regolamento i Comuni attivano regolari controlli reddituali e patrimoniali, attraverso convenzioni con banche dati nazionali, nonché dovuti accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso l'attivazione della Polizia Locale.

L'Assistente sociale provvederà periodicamente al monitoraggio del progetto concordato con il soggetto richiedente le prestazioni assistenziali. La concessione degli interventi è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. E' pertanto facoltà dell'Assistente Sociale provvedere all'immediata sospensione dei benefici concessi o dei servizi erogati qualora i richiedenti non si attengano agli accordi sottoscritti con il servizio stesso.

Coloro che hanno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o a falsi documenti sono tenuti a restituire immediatamente quanto percepito illecitamente e sono passibili di denuncia penale.

ART. 23– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto ai sensi del D.Lgs 196/2003, nonché secondo i relativi regolamenti adottati dai Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano.

ART. 24 – LIMITE DI SPESA

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti in Bilancio da ogni Comune componente il Distretto Sociale.

ART. 25– CUMULABILITÀ DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Gli interventi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri benefici economici riconosciuti a vario titolo da altri soggetti istituzionali previa valutazione del Servizio Sociale Professionale.

ART. 26 - RICORSI

E' facoltà del richiedente far ricorso agli uffici avverso il provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente o dai regolamenti comunali in vigore.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme dello Stato e delle Regioni, i Regolamenti Comunali e Distrettuali vigenti in materia.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività delle deliberazioni di approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali. Da tale data si intendono abrogate le disposizioni comunali in contrasto con il presente Regolamento distrettuale.

ART. 29 – VERIFICHE

L'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano è competente alla verifica di impatto e di efficacia del presente regolamento sull'intera popolazione distrettuale afferente ai propri servizi sociali.